

Lupi e Agnelli

Tutta la collezione di Eligio Turi

L'avv. Eligio Turi è certamente uno dei pilastri portanti del Sito perché non potete neanche immaginare quanto grande sia il numero dei contenziosi aperti tra i clienti e le banche.

Eligio – come egli stesso racconta nella sua presentazione – si è ritrovato nel mondo delle Opzioni e dei Derivati quando gli arrivò un cliente che aveva avuto problemi.

E lui che fece? Ma certo, si attaccò a Internet per intere serate finché non si imbatté sul Corso Opzioni che all'epoca avevo impostato per Soldionline.

Da allora l'amico Eligio ha macinato matematica finanziaria, Panel, Margini, scarti di garanzia, errori di portafogli e io penso di poter dire che in Italia (senza offesa agli altri suoi colleghi, ovviamente) sia il più grosso esperto legale in materia.

Sì, perché di avvocati bravi ce ne sono tantissimi ma, con l'esperienza fatta da Eligio sul campo, per me c'è solo lui.

Grazie, caro Avvocato!

Francesco

Indice

Lupi & Agnelli 1 - parla l'avvocato	pag. 03
SIC! Poveri noi ...	pag. 05
SIC! Poveri noi ... (parte II)	pag. 08
SIC! Poveri noi... (parte III)	pag. 10
John Keynes e Guido Rossi - possibilità economiche per i nostri nipoti?	pag. 13
Burocratese addio?	pag. 15
Reclami, ricorsi & co	pag. 18
Reclami, ricorsi & co - PARTE II -	pag. 21
Salvis iuribus, ovvero "fatti salvi tutti i diritti"	pag. 24

rendita per il futuro, allora vengono meno tutte le precauzioni e ci fidiamo ciecamente di chi ha interesse a venderci quei prodotti perché ci guadagna.

Per restare in tema fiabesco, diventiamo come Pinocchio che, dando ascolto al gatto e alla volpe, piantò le sue monete per far spuntare un albero che come frutti portasse più monete di quelle piantate.

Anche in questo caso, tutti sappiamo come andò a finire.

Purtroppo, e sottolineo purtroppo, sappiamo anche come è andata a finire, in questi ultimi anni, per tutti quei piccoli risparmiatori che si sono fidati della parola di chi, in cambio dei loro risparmi, prometteva lauti guadagni.

Sia chiaro che ognuno dei propri soldi può farne ciò che vuole, l'importante, però, è avere la piena consapevolezza, magari informandosi presso altre fonti o rivolgendosi a consulenti disinteressati, di quelli che possono essere i rischi che si corrono per non venirsi a trovare nella spiacevole situazione di dire : "Ah, se lo avessi saputo non lo avrei fatto! ", "Ma se me lo avessero spiegato non avrei investito tutti quei soldi", ecc ... ecc ...

Per non parlare, poi, del fatto che per recuperare il maltolto ci si trova impelagati in cause lunghe e costose e dagli esiti non sempre prevedibili.

Quindi, nel caso in cui, nei vostri rapporti con banche, intermediari finanziari, finanziarie, assicurazioni e quant'altro, avrete la brutta sensazione di sentirvi come agnelli in bocca a lupi, potete fare riferimento a questa rubrica anche scrivendo a te@francescocaranti.net .

Eligio Turi

SIC! Poveri noi ...



... *Incominciamo oggi il nostro viaggio, o forse sarebbe meglio dire la nostra odissea, tra quelle che sono le **banche** (loro c'entrano sempre) **dati SIC** (Sistemi di Informazioni Creditizie), conosciute anche con il nome di 'centrali rischi' ...*

Il termine odissea non è stato utilizzato a caso, infatti, banche dati di questo tipo ne esistono di pubbliche e private: abbiamo la *Crif* e la *Cric*, la *Ctc* e la *Cai*, ecc., oltre che il *Bollettino protesti delle Camere di Commercio*, che altro non è che una banca dati con il nominativo dei cattivi pagatori.

Benché il loro funzionamento e la loro regolamentazione siano differenti, scopo comune a tutte è, principalmente, quello **della tutela e della salvaguardia del credito, limitando i rischi che potrebbero derivare da una indiscriminata concessione dello stesso.**

Sappiamo, infatti, che una delle cause dell'attuale crisi finanziaria è derivata proprio da una allegra gestione dell'erogazione del credito da parte di banche e finanziarie o, come sarebbe meglio dire, i dati negativi dei richiedenti il credito, venivano utilizzati da banche e finanziarie per vendere, agli stessi richiedenti, mutui ad interessi più alti.

Nel loro funzionamento normale, invece, le SIC dovrebbero dare all'ente finanziatore quella che è l'esposizione creditizia complessiva del richiedente, per evitare che si indebiti ulteriormente, oltre che per valutare la sua affidabilità e reputazione finanziaria.

E fin qui nulla di male.

I problemi, invece, sorgono (ed ecco perché questo argomento ha suscitato il nostro interesse) dal fatto che le centrali rischi trattano milioni di dati e, su tali cifre, l'errore è sempre dietro l'angolo.

E' chiaro che un'erronea segnalazione come *cattivo pagatore* nei confronti di chi, al contrario, è sempre puntuale nel rimborso delle rate dei finanziamenti ottenuti, produce un danno nei confronti del medesimo.

Il danno, che tecnicamente viene definito non patrimoniale in quanto non attiene al patrimonio della persona ma piuttosto alla lesione dei diritti della personalità dell'individuo (nello specifico al diritto alla reputazione) obbliga chi ha commesso l'errore ad un risarcimento che, attualmente, dalla maggior parte dei Tribunali è quantificato in una somma superiore agli € 10.000,00.

Di solito si viene a conoscenza di queste situazioni quando viene negata una nuova richiesta di credito ed in questo caso la banca è obbligata a dire perché la richiesta viene rifiutata: qualora il rifiuto dipenda da una segnalazione negativa, deve essere anche comunicato dove la segnalazione negativa è presente e ad opera di chi è stata effettuata. Altro caso in cui si può venire a conoscenza di tali situazioni è facendo espressa richiesta ad una centrale rischi di comunicare se presso i propri archivi sono presenti i dati della persona interessata.

Come già detto, vi sono diverse tipologie di centrali rischi che gli enti creditizi consultano per la erogazione del credito. Per importi non superiori ad € 31.246,00, oltre alla consultazione del bollettino protesti, vengono interrogate le SIC private.

In Italia le principali sono la **Crif** (Centrale rischi finanziari), la **Ctc** (Consorzio tutela credito) e la **Experian**.

Iniziamo subito col dire che per l'anzidetta finalità di tutela del credito, per poter richiedere un finanziamento è necessario prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Inoltre, mentre Crif ed Experian censiscono tutte le richieste di finanziamento, oltre che l'andamento dei rimborsi relativi ai finanziamenti erogati, Ctc censisce solo segnalazioni negative, ossia segnalazioni relative a mancati o ritardati pagamenti.

Vediamo, ora, in che modo questi dati debbono essere trattati, posto che la materia è regolamentata dal **"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"**, approvato con provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, e pubblicato in G.U.n. 300 del 23 dicembre 2004 ed in vigore dal gennaio 2005:

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.

E' importante specificare, per non cadere nelle grinfie di chi promette facili cancellazioni, che non è possibile ottenere modifiche o cancellazioni dei propri dati, se non in conformità con quanto esposto nella tabella di cui sopra e, comunque, i siti web delle SIC contengono sempre una sezione dedicata ai consumatori in cui sono spiegate in maniera chiara e comprensibile le modalità di accesso ai propri dati.

Inoltre, poiché in caso di mancato rimborso totale o parziale del finanziamento ottenuto, il credito viene ceduto ad una società di recupero, è bene sapere che, una volta regolarizzata la posizione con la società di recupero, questa deve fornire sia la documentazione relativa alla cessione del credito stesso che una dichiarazione liberatoria. Solo così sarà possibile ottenere la modifica dei dati nei tempi previsti nella tabella di cui sopra.

Già! Ma la nostra odissea non finisce qui. E la prossima volta ci occuperemo delle **centrali rischi pubbliche**.

Eligio Turi

SIC! Poveri noi ... (parte II)



*Proseguiamo il nostro viaggio e andiamo, oggi, alla scoperta della **Centrale rischi della Banca d'Italia** che, soprattutto negli imprenditori, incute tanta preoccupazione.*

Preoccupazione in parte legittima e comprensibile per quanto vedremo più avanti.

Innanzitutto cerchiamo di capire cosa è ed a cosa serve la Centrale rischi di cui si tratterà in questo

contributo.

Ad illustrarcelo è la stessa Autorità di vigilanza nelle sue "Istruzioni per gli intermediari creditizi" dove, nel preambolo si legge che: " **La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.** Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. **L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio** ".

E fin qui nulla da dire, anzi, è appena il caso di ricordare come **la tutela del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito siano espressamente previsti dalla nostra Carta Costituzionale** (art. 47).

La Centrale dei Rischi, quindi, censisce informazioni che le banche comunicano alla Banca d'Italia e, da questa, ricevono informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.

In buona sostanza se, per esempio, Banca Intesa mi affida per € 30.000,00 è tenuta a comunicarlo alla centrale rischi della Banca d'Italia che, a sua volta informerà Monte dei Paschi di Siena (o un'altra banca a vostra scelta), presso cui ho un ulteriore affidamento.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli istituti bancari in favore di soggetti dagli stessi affidati e altre informazioni che forniscano elementi utili per la gestione del rischio di credito.

In ogni caso, vi è l'obbligo, da parte delle banche, di segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente (sia esso persona fisica o giuridica) se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- 2) il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- 3) il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore ad € 30.000,00;
- 4) l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- 5) il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;

- 6)** sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
7) la posizione del cliente è in sofferenza.

Per quanto riguarda i punti da 1) a 6), non vi è nulla da dire nel senso che se, come nell'esempio fatto sopra, la banca mi affida per un importo pari o superiore ad € 30.000,00 ne fa comunicazione alla centrale rischi in maniera automatica e, ed è bene sottolinearlo, tale comunicazione non costituisce alcun pregiudizio.

Anche il punto 6) è di facile interpretazione, nel senso che il credito è in perdita quando non è più recuperabile e, ovviamente, questa sì che diventa una informazione pregiudizievole ma che si concretizza quando, purtroppo, chi è stato segnalato non ha più niente da perdere.

Diverso, e molto più complesso, invece, è il caso previsto al n. 7) dove, non essendo fissato alcun importo, e non essendoci parametri oggettivi, la relativa segnalazione è a discrezione della banca la quale, appunto, è tenuta a segnalare la posizione in sofferenza.



Ma quand'è che la posizione del cliente è a sofferenza? E qual è il corretto significato da attribuire al termine sofferenza?

Per la risposta dovete pazientare un attimo perché prima vorrei riportarvi il primo ed il secondo comma dell'art. 5, cap. 1, delle già citate Istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui:

"Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di **responsabilità** e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Ciò considerato e **avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati**, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici".

Fatta questa breve ma necessaria premessa, vi dico subito che la risposta all'anzidetto quesito non sarò io a darvela ma vi sarà data da alcune massime di sentenze che di seguito vi cito.

E questo non certo per voler fare a tutti i costi l'avvocato, ma perché chi ritiene di essere stato illegittimamente segnalato, o chi teme che ciò possa avvenire nell'immediato, è bene che si renda conto con i propri occhi cosa dicono a riguardo i nostri tribunali presso cui è necessario rivolgersi, con procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per ottenere la immediata, se dovuta, cancellazione della illegittima segnalazione di posizione a sofferenza.

Partiamo con il **Tribunale di Milano**: "*Il mero ritardo nel pagamento o la contestazione del credito non costituiscono cause legittime di segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia*";

Tribunale di Bologna: "*La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata da una banca a carico di un'impresa cliente, in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica e irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulla possibilità di ricupero del credito da parte della banca.*

La segnalazione predetta non può pertanto ritenersi operata in conformità alle norme che la disciplinano allorchè la banca non abbia operato alcuna valutazione in ordine alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e si sia limitata a prendere atto del mancato pagamento di alcuni ratei di canone di leasing";



Tribunale di Bari: *“La banca è tenuta a segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia **non qualsiasi inadempimento del debitore, ma soltanto quegli inadempimenti che, a seguito di approfondita, evidenziata e motivata istruttoria, risultino espressione di uno stato di insolvenza, ovvero di oggettiva impossibilità di adempiere”;***

Tribunale di Palermo: *“Per poter segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia una posizione debitoria di un cliente in quanto definibile “in sofferenza”, la banca è tenuta ad accertare, secondo l'ordinaria diligenza, le ragioni dell'inadempimento ed in particolare se esso è legato ad una complessiva difficoltà economico - finanziaria (in virtù del*

suddetto principio, nella specie è stato ordinato in via d'urgenza alla banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di una posizione debitoria, effettuata senza aver svolto alcuna indagine sul debitore e non risultando comunque l'esistenza di una situazione di difficoltà economica)”.

Come risulta evidente da quanto sopra riportato, da nord a sud la morale è sempre quella, e cioè che le banche non possono effettuare segnalazioni a sofferenza se vi è un mero ritardo nel rimborso di un debito, se il credito vantato è fondatamente contestato dal cliente e comunque, prima di tutto la segnalazione in tanto è legittima se è la conseguenza di una approfondita e diligente istruttoria della posizione complessiva del cliente.

Vi aspetto numerosi sempre qui ... tra **i Lupi e gli Agnelli!**

Eligio Turi

SIC! Poveri noi... (parte III)



Il nostro viaggio nei Sistemi di Informazione Creditizia termina oggi con la scoperta della **CAI**, acronimo di **Centrale d'Allarme Interbancaria**, la quale altro non è che l'archivio informatizzato, istituito presso la Banca d'Italia, verso cui affluiscono i dati relativi all'illegittimo utilizzo di assegni e carte di pagamento.

Fatta questa premessa, passiamo ad illustrare a che scopo la CAI è stata istituita, per capirne meglio il funzionamento.

Nelle transazioni commerciali, specie in quelle di un certo rilievo economico, è normale utilizzare l'assegno come mezzo di pagamento anziché il contante che, oltre che scomodo da trasportare, non sarebbe certamente sicuro, con i tempi che corrono, andarsene in giro con le tasche piene di quattrini. E' ovvio però, che per ottemperare appieno alla sua funzione di mezzo di pagamento, in sostituzione del contante, l'assegno deve godere di pubblica fiducia, è necessario, cioè, che chi lo riceve in contropartita abbia la certezza di poterlo incassare senza spiacevoli sorprese. Pertanto, dimostratasi inefficace la tutela penale nei confronti dell'emissione illecita di assegni, si consideri che fino agli anni novanta l'emissione di assegni c.d. a vuoto, ossia emessi senza autorizzazione o senza provvista, costituiva reato, e per ridurre il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, fu decisa una riforma della materia. La riforma ha comportato la depenalizzazione dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista che sono stati trasformati in illeciti amministrativi.

Vediamo, quindi, cosa avviene, in concreto, quando un assegno illecitamente emesso perviene all'istituto trattario, quello, cioè, che deve pagarlo.

Innanzitutto bisogna distinguere il caso di assegno emesso senza autorizzazione da quello di assegno emesso senza provvista. L'ipotesi di assegno emesso senza autorizzazione ricorre quando, ad esempio, il relativo conto corrente è stato chiuso precedentemente all'emissione, oppure il titolo è stato revocato prima dell'emissione ecc. L'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, molto più semplice e frequente, si realizza, invece, quando presso la banca trattaria non vi sono fondi sufficienti per pagare l'assegno messo all'incasso. Quando un assegno emesso senza autorizzazione giunge alla banca trattaria, questa, entro venti giorni dalla presentazione del titolo, iscrive il nominativo del traente presso la CAI. Dal momento dell'iscrizione in CAI scatta, a carico del soggetto iscritto, la c.d. revoca di sistema, la quale revoca di sistema è il fulcro di tutta la riforma. La revoca di sistema comporta, per il soggetto iscritto in CAI, la revoca, per sei mesi di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni, bancari e postali, il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche ed uffici postali, e l'obbligo, di restituire, ai rispettivi istituti di credito, tutti i libretti di assegno in proprio possesso. Con la revoca di sistema, quindi, al soggetto revocato è inibita non solo la possibilità di stipulare nuove convenzioni d'assegno con istituti di credito diversi da quello su cui è stato tratto l'assegno illecitamente emesso, cosa che non poteva avvenire con il precedente sistema sanzionatorio, ma qualora il medesimo soggetto fosse correntista presso più istituti di credito, con relativi carnet di assegni, dal momento in cui viene iscritto in CAI e scatta la revoca di sistema, anche gli stessi istituti di credito sono obbligati a revocargli l'autorizzazione ad

emettere assegni, con conseguente richiesta di restituzione dei carnet in suo possesso. Ovviamente tutto ciò è reso possibile dall'informatizzazione dei sistemi, che consente a tutte le filiali di tutti gli istituti di credito e a tutti gli uffici postali, di conoscere, in tempo reale, la posizione dei propri correntisti che siano anche abilitati all'emissione di assegni.

Per far sì, poi, che tali norme vengano rispettate, sono state previste sanzioni sia per le banche che omettano di revocare il proprio cliente o di richiedergli la restituzione del carnet, che sanzioni accessorie per il cliente medesimo che, revocato, non solo non restituisca i libretti di assegni in suo possesso, ma continui ad emettere assegni illecitamente. Non solo, ma nel caso in cui lo stesso soggetto non ottemperi alle sanzioni amministrative accessorie, che gli siano state irrogate dal prefetto, diviene penalmente sanzionabile, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quindi, l'emissione di assegno senza autorizzazione comporta l'iscrizione in CAI, con la conseguente revoca di sistema e la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48, se, invece, l'importo dell'assegno emesso senza autorizzazione è superiore ad € 10.329,13, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata negli importi anzidetti.

In caso di emissione di assegno senza provvista, invece, non solo le sanzioni accessorie sono di importo inferiore a quelle viste per l'emissione di assegno senza autorizzazione, per la precisione gli importi dei massimi e dei minimi sono rispettivamente ridotti del 50%, ma possono essere evitate così come può essere evitata l'iscrizione in CAI se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (che lo ricordiamo è di otto giorni per gli assegni emessi su piazza e di quindici giorni per quelli fuori piazza) effettua il pagamento dell'importo facciale del titolo, di una penale pari al 10% dell'anzidetto importo, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. A tal fine è la stessa banca trattaria che, constatata la mancanza di fondi per il pagamento dell'assegno pervenuto all'incasso, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo, deve comunicare all'emittente, presso il domicilio eletto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che per evitare l'iscrizione in CAI e le conseguenti sanzioni accessorie, dovrà provvedere al pagamento dell'assegno, con relativa penale e spese accessorie, entro il termine di sessanta giorni. Nel caso in cui, nell'anzidetto termine, il traente non fornisca prova certa di avere adempiuto a quanto prescrittogli, il suo nominativo verrà iscritto in CAI con tutte le relative conseguenze.

E' bene precisare, inoltre, che, al contrario di quanto molti ritengono, il pagamento della somma portata dall'assegno, e delle relative spese accessorie, nei sessanta giorni di tempo, se è vero che impedisce l'iscrizione nella CAI, non impedisce l'iscrizione nel bollettino dei protesti. Protesto e CAI, infatti, assolvono a fini diversi con diversi meccanismi di funzionamento. E' importante sottolineare, poi, che solo in caso di assegno senza provvista è possibile evitare l'iscrizione in CAI, nel caso, invece, di emissione di assegno senza autorizzazione l'iscrizione è automatica e non sono possibili sanatorie.

Inoltre, le sanzioni accessorie non si limitano all'irrogazione di una pena pecuniaria, ma nei casi più gravi, e cioè quando l'importo dell'assegno, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati, è superiore ad € 51.645 o risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, abbia più di una volta emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, vi è l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Da quanto su esposto si intuisce come la disciplina della CAI sia abbastanza complessa, ed in questa sede ci siamo limitati ad illustrarne il funzionamento in linea di massima.

Prima di lasciarci, però, tengo a dirvi che, benché titolare del trattamento dei dati presenti in CAI sia la Banca d'Italia, chi di fatto ne gestisce l'archivio, su concessione ricevutane dalla medesima Banca centrale della Repubblica italiana

http://www.bancaditalia.it/sispaga/servpag/cai/info_norma/disciplina/concessione.pdf è la

Sia - Ced Borsa S.p.A., ed al seguente indirizzo:


<http://gbdpublx.sia.it/caipub/caiserv/FormInformativo1.jsp> inserendo gli estremi di un assegno, possiamo sapere se lo stesso sia stato soggetto a revoca oppure ne sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

... è l'informatizzazione, appunto!!

Eligio Turi

Per informazioni, commenti o curiosità scrivete a te@francescocaranti.net

John Keynes e Guido Rossi - possibilità economiche per i nostri nipoti?




Cari amici di www.francescocaranti.com, il caldo di questo agosto 2009 rende di certo inopportuno proporvi noiosi argomenti di carattere giuridico.

Permettetemi, invece, di darvi un piccolo consiglio su come impegnare non più di un paio d'ore del vostro meritato ozio vacanziero.

Pertanto vi suggerisco la lettura di un libriccino di appena cinquantadue pagine che, a dispetto della brevità, offre innumerevoli spunti di riflessione sull'attuale crisi economico finanziaria, nonché sulla finanza in generale.

A questo punto vorrete sapere qual è il titolo del libro e chi è il suo autore (anzi, in questo caso gli autori sono due), ma non ve li rivelerò ora: consentitemi qualche attimo di suspense, vi riporto, però, subito il passo di apertura : *" Negli ultimi tempi ci ritroviamo a soffrire di una forma particolarmente virulenta di pessimismo economico. E' opinione comune, o quasi, che l'enorme progresso economico ... omissis... sia finito per sempre; che il rapido miglioramento del tenore di vita abbia imboccato ... omissis... una parabola discendente; e che per il prossimo decennio ci si debba aspettare non un incremento, ma un declino della prosperità "*.

Ebbene, per quanto vi possa sembrar strano <e lo è sembrato anche a me> il passo su riportato non è tratto da uno dei tanti recenti libri sull'attuale crisi economica, ma è l'incipit di una serie di conferenze che **John Mynard Keynes** (1883 – 1946) ha tenuto nel 1928, un anno prima della grande crisi del 1929, davanti agli studenti di Winchester e Cambridge.



Del grande economista già abbiamo letto su questo sito la citazione riportata dal collega-autore **Marco Degiorgis** in "OV 13 - Osti e Vini" *<peccato che nel lungo periodo saremo tutti morti e nessuno di noi lo potrà verificare>* di cui vi fornisco il link per rivedere l'argomento:

<http://www.francescocaranti.com/analisi-consulenza/ov-13-osti-e-vini>

L'intero testo di quelle conferenze fu pubblicato nel 1930 con il titolo **"Possibilità economiche per i nostri nipoti"**.

Oggi quel testo ci viene riproposto, con lo stesso titolo, per la Adelphi Edizioni, da **Guido Rossi**, con un proprio commento in calce che riprende il medesimo titolo ma in forma interrogativa: **"Possibilità economiche per i nostri nipoti ? "**.

John Maynard Keynes, quindi, che non ha bisogno di presentazioni, così come non ne ha bisogno l'avv. Guido Rossi, ritiene ingiustificato il pessimismo economico di quel periodo in

quanto la crisi economica da cui esso derivava dipendeva da una fase di assestamento tra un momento economico ed un altro, e si sa, le fasi di assestamento non sono mai indolori.

Prosegue, poi, condensando, in pochissime pagine, una dettagliata analisi storico-economica dall'antichità all'epoca moderna. Ed è da questa analisi che fa rilevare come, dal '500, e ancor di più dal '700 in poi, l'accumulazione del capitale, nel mondo occidentale, abbia subito una crescita esponenziale, crescita che sarebbe continuata nei decenni a seguire.



Partendo da questa incredibile crescita del capitale, Keynes si spinge ad immaginare, ed è questo lo scopo del suo scritto, come sarebbe stato il mondo, e soprattutto come si sarebbe evoluto l'uomo di lì a cento anni, grazie all'ulteriore crescita del capitale accumulato, oltre che ai progressi scientifici e tecnologici.

Egli immagina che l'uomo sarà affrancato dalla necessità di lavorare e che, magari potrà sembrare strano, avrà il problema di come vivere ed impiegare il tempo libero di cui inevitabilmente si troverà a disporre.

Immagina, quindi, un mondo più giusto ed equo, in cui non vi sarà più posto per gli egoismi personali ed in cui verrà dato finalmente spazio ai veri valori della vita.

Come già detto è un libro che offre innumerevoli spunti di riflessione, oltre che essere un libro che, nonostante gli argomenti trattati, è comunque di piacevole lettura, ma, poiché cento anni, da allora, sono quasi trascorsi, e possiamo considerarci noi i nipoti cui Keynes faceva riferimento ci troviamo nella condizione di poter dare una risposta alla domanda che, come diceva qualcuno, sorge spontanea : **Ma Keynes aveva visto giusto, oppure ha preso solo un grosso abbaglio ?**

Certo, considerando l'attuale crisi economica globale, l'aumento dei livelli di disoccupazione e quant'altro, sembrerebbe proprio che Keynes non ne abbia azzeccata una.

Ma siamo proprio sicuri che sia stato lui a sbagliare nelle sue previsioni o è stato, invece, il capitalismo ad aver imboccato una strada sbagliata, diversa da quella che lo stesso Keynes aveva immaginato, e diventando sempre più un " capitalismo opaco ?".

Bene cari amici, con questi interrogativi, su cui senz'altro rifletterete a fondo tra un bagno e l'altro, vi auguro buone vacanze.

Eligio Turi

Per informazioni, commenti o curiosità scrivete a te@francescocaranti.net

Burocratese addio?



... Partiamo da molto lontano ...

Dopo l'anno mille, scampata la minaccia apocalittica, il risveglio della cultura, la nascita delle università e il proliferare di una nuova classe di pubblici amministratori, riportò in auge la lingua di Cicerone, a discapito, però, del volgare che, appunto, significa lingua del volgo, nel senso di lingua parlata e compresa dalla gente.

Ebbene, proprio in quel periodo di rinascita, **Alberto de Morra** che, prima di diventare Papa nel 1187 con il nome di **Gregorio VIII**, era stato maestro di studio dell'*Università di Bologna* e *Cancelliere della Chiesa Romana*, scriveva un trattato che ben presto sarebbe diventato un 'best seller' e avrebbe fatto testo nei secoli a venire e fino ai giorni nostri.

Il volume, intitolato '**Forma dictandi**', era destinato ad insegnare la tecnica di redazione di un qualsiasi componimento scritto, o *dictamen*, tra cui, in particolare, gli atti rivolti alle cancellerie curiali, ai tribunali, alle autorità in genere, perciò atti scritti non solo in latino ma anche in uno stile particolarmente retorico e ridondante.

L'opera, quindi, fu presto adottata non solo dai funzionari ecclesiastici ma anche da quelli delle amministrazioni laiche, imperiali o comunali che fossero. In tal modo il linguaggio ufficiale, quello delle autorità, cominciò a diventare di difficile comprensione alla gente comune.

Tutto ciò per dirvi che il *burocratese*, l'oscuro linguaggio delle istituzioni pubbliche e private, ha radici che affondano molto lontano nel tempo e quindi di difficile estirpazione.

E', tuttavia, obiettivo del linguaggio del potere rendere volutamente incomprensibile una frase o un concetto, senza che la controparte possa opporre eccezioni e significa avere autorità: fare infondati riferimenti a leggi (**come ad esempio avviene oggi con la legge sulla privacy che viene maldestramente citata anche quando si chiede che ora è**) o ad astrusi commi e sub commi, oppure rinviare agli usi di piazza, significa mancare di trasparenza e avere la possibilità di raggirare sempre e comunque il malcapitato; non spiegare come saranno calcolate le commissioni di massimo scoperto, significa impedire al cliente di poter fare agevoli confronti con chi potrebbe offrirgli condizioni migliori ...

Ma che "c'azzecca", vi domanderete, tutta questa pappardella con la consapevolezza finanziaria?

Presto detto! Sembra che finalmente stia per iniziare una nuova era nei rapporti tra banche e clienti, grazie alla **Banca d'Italia**. Questa, infatti, si è posta il problema di rendere chiaro il linguaggio delle banche, e degli intermediari finanziari in genere, nei confronti della clientela ed il **29/07/2009 ha emanato proprie Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (pubblicate in G.U. 230 del 10/09/2009 supp. ord. N. 170)** entrate in vigore a fine settembre e a cui gli intermediari dovranno adeguarsi entro il 31/12/2009.

Ma, aggiungo io, era proprio necessario che intervenisse la Banca d'Italia, con un proprio atto ufficiale, ad obbligare la banche a parlar chiaro con i clienti?

Era necessario che fosse la Banca d'Italia a ricordare agli intermediari che il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario? Sembra proprio di sì perché, forse - da sé - gli intermediari non ci sarebbero mai arrivati.

Al fine di raggiungere l'obiettivo per cui sono state emanate le Disposizioni descrivono, in maniera dettagliata, oltre ad alcuni diritti dei clienti, che analizzeremo in seguito in altri contributi, anche i criteri che gli intermediari sono obbligati a seguire nella redazione degli atti rivolti alla clientela medesima. **Tra questi vi è l'obbligo di redigere i documenti con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni e quindi, criteri che assicurino elevati livelli di leggibilità (ovvero, niente più caratteri da leggere al microscopio), semplicità sintattica e chiarezza lessicale, con spiegazione - in linguaggio chiaro e semplice - dei termini tecnici più importanti e delle sigle o abbreviazioni utilizzate**



(TAN, TAEG, TEG, ora anche ISC, ecc.).

Non solo ma, Bankitalia, per facilitare agli intermediari la comprensione delle disposizioni emanate, **qualora dovessero risultar loro di difficile comprensione**, le ha corredate di un allegato con pratici esempi, che mi sembra opportuno riportarvi e che potrete comodamente consultare per intero, se siete proprio curiosi, al seguente indirizzo web: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni/Allegato_1.pdf

'GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPARENZA'

I criteri di impaginazione e le scelte tipografiche assicurano elevati livelli di leggibilità.

Impiegare i diversi stili del carattere (grassetto, corsivo, sottolineato, maiuscolo, maiuscoletto) per dare evidenza alle informazioni e segnalarne le priorità per il cliente.

Adottare gli stili con coerenza in tutti i documenti rivolti al pubblico.

- Evidenziare parole e frasi all'interno del testo con precisione ma con parsimonia, per non disorientare il lettore con un eccesso di segnali testuali. Scegliere parole significative, che danno indicazioni chiare sul contenuto.

ESEMPIO

non

"Il cliente ha diritto ad avere a disposizione e portare con sé il Foglio Informativo."

ma

"Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il Foglio Informativo."

- Non scrivere le informazioni importanti in corpo troppo piccolo.

- Dove è opportuno, preferire alla forma discorsiva elenchi puntati e tabelle, che agevolano il confronto

- Elaborare titoli e sottotitoli precisi, che informano sul contenuto del testo che segue.

ESEMPI

non "Avviso al pubblico" **ma** "Principali diritti del cliente"

non "Premessa" **ma** "Che cos'è un conto corrente?"

non "Comunicazioni" **ma** "Come comunicare con la banca"

- Preferire la forma attiva a quella passiva.

ESEMPIO**non**

"L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura periodica prevista contrattualmente, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura."

ma

"La banca invia gli estratti conto entro 30 giorni da ogni data di chiusura prevista dal contratto."

- Dove è possibile, preferire parole ed espressioni d'uso comune.

ESEMPI

"Firmare" **invece** di "sottoscrivere".

"Portare con sé" **invece** di "asportare".

"Questo documento" **invece** di "il presente documento".

"Potere" **invece** di "avere la facoltà di".

"In anticipo" o "prima della scadenza" **invece** di "in via anticipata".

- Preferire i verbi semplici alle locuzioni verbali.

ESEMPI

"firmare" **invece di** "apporre la firma"

"pagare" **invece di** "provvedere al pagamento"

Ecc.

Chissà come andrà, **chissà se le banche saranno capaci di parlare veramente il "volgare" così da rendere consapevole il cliente delle proprie scelte.** Staremo a vedere. Sappiate però che la Banca d'Italia, in caso di inosservanza delle proprie Disposizioni, può irrogare all'intermediario inadempiente sanzioni amministrative.

Quindi se l'1/01/2010 (magari non proprio il primo giorno dell'anno, che in genere si ha altro da fare ...) recandovi in banca, vi dovessero sottoporre un documento così scritto: "... *l'apposizione della sottoscrizione sul presente modulo obbliga il sottoscrittore ad ottemperare, nei confronti dell'Istituto erogante ...*", potrete segnalarlo alla Banca d'Italia, o, se preferite, potrete anche segnalarlo a noi che provvederemo a girarglielo.

A presto!

Eligio Turi

Reclami, ricorsi & co



Cari amici, nonché lettori di www.francescocaranti.com, approfitto oggi della recente attuazione del **regolamento di Bankitalia del 18/06/2009, in esecuzione della delibera CICR 275/2008** che, per farla breve, ha istituito un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche, o intermediari finanziari in genere, per rispondere a tutti coloro che mi chiedono come tutelare i propri diritti nei confronti, appunto, delle banche e, soprattutto, per capire a quali spese potranno andare incontro.

Nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari, infatti, possiamo tutelare i nostri diritti non solo con la "classica causa" dinanzi il competente tribunale, ma anche a mezzo di reclami e ricorsi indirizzati a tutta una serie di organismi che vanno dall'arbitro bancario finanziario, appunto, all'ombudsman bancario, conosciuto anche come giurì bancario ecc.

Analizzeremo, quindi, i pro e i contro delle varie alternative anche in relazione ai costi da sostenere per ognuna di queste, per arrivare, infine (e non me ne vogliano i colleghi) a comprendere come si determina una parcella legale perché, per come la vedo io, anche questa è consapevolezza finanziaria e non è certo per meri interessi di bottega che verrò meno a quella che è la finalità del sito o, per essere internazionali, a quella che è la sua mission.

Bene, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito a scoprire questo nuovo sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti tra clienti e intermediari finanziari che è **l'arbitro bancario finanziario** che, d'ora in avanti, chiameremo **ABF**.

Iniziamo col dire che per poter presentare ricorso all'ABF è necessario aver preliminarmente esperito, presso l'intermediario oggetto della nostra contestazione, la procedura di reclamo. Gli intermediari, infatti, sono obbligati a dotarsi di un ufficio reclami o, comunque, di un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela, di cui andranno pubblicizzati i necessari recapiti. E' bene, inoltre, che il reclamo venga inviato all'intermediario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento anche nel caso in cui vi sia la possibilità di farlo via fax o con posta elettronica.

Fatto questo, se non siamo soddisfatti della risposta ricevuta o non ci viene data nessuna risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo e purché la controversia riguardi operazioni e servizi bancari e finanziari, sono infatti escluse dalla competenza dell'ABF le controversie relative a servizi e attività di investimento, possiamo ricorrere all'ABF.

Quindi, esaurita la procedura di reclamo, e accertato che la nostra controversia rientri tra quelle di competenza dell'ABF, prendiamo carta e penna e gli scriviamo, esponendo innanzi tutto quali sono i fatti che contestiamo all'intermediario, concludendo, poi, con quelle che sono le nostre richieste (ad esempio la restituzione di somme relativa a commissioni indebitamente pagate), ricordandoci di allegare i documenti a sostegno delle nostre tesi e, importante, la documentazione relativa alla procedura di reclamo.



Infine, va allegata anche la ricevuta di versamento di 20 €, somma che viene richiesta quale contributo alle spese di procedura.

Poiché il regolamento istitutivo dell'ABF prevede che solo in caso di espressa richiesta al cliente sono inviate le controdeduzioni dell'intermediario contro il nostro ricorso, è bene chiudere il ricorso stesso con una clausola del tipo: " ... il sottoscritto espressamente richiede che gli vengano inviate, presso il proprio domicilio, le controdeduzioni che l'intermediario presenterà a propria difesa ... ". In caso contrario, le controdeduzioni non ci saranno inviate e non potremo sapere quali argomentazioni l'intermediario avrà utilizzato a confutazione delle nostre.

Bene, una volta compilato, il ricorso andrà spedito o consegnato ad una qualunque filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.

In caso di spedizione conviene spedire il ricorso ad una delle tre filiali di Bankitalia sedi dei collegi giudicanti.



Infatti, secondo il regolamento, i *collegi giudicanti* sono tre: quello con sede a **Milano** è competente per la decisione sui ricorsi presentati dai clienti domiciliati in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle d'Aosta e Veneto; il collegio con sede a **Roma** è competente per i clienti domiciliati in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana ed Umbria; mentre il collegio con sede a **Napoli** è competente per la decisione dei ricorsi presentati dai clienti domiciliati in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Infine una copia del ricorso dovrà essere inviata, sempre con raccomandata a.r., anche all'intermediario, il quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dovrà inviare le proprie controdeduzioni al competente collegio.

Veniamo, ora, alla *composizione dei collegi*. Ognuno di questi, infatti, è composto da *cinque membri*, e cioè, *il presidente ed altri due membri scelti direttamente dalla Banca d'Italia*, a garanzia dell'imparzialità del collegio stesso, oltre che per garantire una maggioranza disinteressata, mentre relativamente agli *altri due componenti*, uno è designato dalle associazioni degli intermediari e l'altro dalle associazioni rappresentative dei clienti.

Il collegio, le cui, decisioni, ovviamente, sono prese a maggioranza, si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni dell'intermediario o, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza che l'intermediario ha per presentare le proprie controdeduzioni, termine che abbiamo visto essere di 30 giorni.

La decisione viene comunicata, a cura del collegio, sia al cliente che all'intermediario il quale, in caso di decisione a lui sfavorevole, ha 30 giorni di tempo per eseguire la decisione medesima che, però, non è vincolante, come, invece, lo è una sentenza.

Sono previste, però, in alternativa, delle sanzioni, anche gravi, nei confronti dell'intermediario che non si attenga alle decisioni dell'ABF.

Dunque, ricapitolando, **per quanto riguarda i termini**

per una decisione, certamente sono di gran lunga inferiori a quelli che possono essere i tempi di una causa ordinaria; infatti, facendo due conti, ed escludendo i 30 giorni per il reclamo, abbiamo 30 giorni, che l'intermediario ha a disposizione per presentare le controdeduzioni al collegio e 60 giorni perché questo si pronunci, per un totale di 90 giorni a cui, anche volendo aggiungere un'altra manciata di giorni, diciamo quindici, come tempi tecnici postali, arriviamo a **105 giorni** che, nell'infinità dei tempi della giustizia ordinaria, sono comunque pochissimi.

In ordine ai costi, invece, si consideri che il ricorso può essere presentato personalmente dal cliente e senza assistenza di un



avvocato (anche se, per le controversie più complesse o comunque di importi elevati, l'assistenza tecnica di un avvocato è sempre consigliabile) abbiamo, al massimo, una spesa di 50 €, considerati i 20 € come contributo di spese di procedura, che ci verranno restituiti in caso di condanna dell'intermediario, più i costi delle varie raccomandate, tutto sommato è anche economico.

Bene. Nella speranza che andiate sempre d'amore e d'accordo con il vostro intermediario, per oggi ci lasciamo qui ma, prima di darvi appuntamento al prossimo contributo, vi ringrazio per l'attenzione e, se non vi siete annoiati e volete saperne di più, vi riporto l'indirizzo web dell'ABF: www.arbitrobancariofinanziario.it .

Eligio Turi

Reclami, ricorsi & co – PARTE II -



Ben ritrovati cari amici e, come anticipato la volta scorsa, in cui abbiamo trattato dell'Arbitro Bancario Finanziario, continueremo nella nostra analisi dei sistemi disponibili per comporre eventuali controversie con il nostro intermediario, occupandoci, oggi, del **Conciliatore Bancario**.

In realtà il Conciliatore non è, come potrebbe far presumere il nome, una persona fisica ma un'associazione formata da banche, intermediari finanziari, Poste Italiane (per il servizio bancoposta), oltre che società finanziarie e di credito al consumo, con sede in Roma alla via delle Botteghe Oscure n. 54.

L'associazione, che come si direbbe oggi è un sistema ADR ossia Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) ha lo scopo di risolvere le controversie tra i propri associati e loro clientela, senza ricorrere, appunto, e per questo è alternativa, alla magistratura.

Al tal fine, in seno al Conciliatore Bancario, sono disponibili tre servizi :

- 1) **l'Ombudsman o Giurì Bancario**
- 2) **l'Arbitro bancario**
- 3) **la Conciliazione**

Ognuno di questi servizi ha costi e caratteristiche proprie che esamineremo nello specifico partendo dall'Ombudsman.

1) L'Ombudsman, infatti, è stato il primo organismo ADR ad essere istituito, nel 1993, dalla sola Associazione Bancaria Italiana, quindi ancor prima dello stesso Conciliatore Bancario, che, invece, è di recente istituzione.

L'Ombudsman è una parola di origine svedese che letteralmente significa "uomo che funge da tramite", nel paese d'origine, infatti, l'ombudsman può essere equiparato al nostro difensore civico.

Fatta questa breve premessa, diciamo subito che il Giurì è un organismo collegiale, composto da cinque membri, **competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto le attività di investimento**, controversie che, come abbiamo visto la volta scorsa, sono invece escluse dalla competenza dell'ABF, essendo, quest'ultimo, competente, invece, per le contestazioni riguardanti le operazioni e i servizi bancari e finanziari.

E' importante sottolineare questa distinzione perché ricorrere, ad esempio, al Giurì per una controversia riguardante materie che siano, invece, di competenza dell'ABF, comporterebbe una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, con conseguente, inutile, perdita di tempo.

Come per l'ABF, anche per ricorrere al Giurì è necessario avere preventivamente esperito il procedimento di reclamo con il proprio intermediario e, solo nel caso di mancanza di risposta o di risposta insoddisfacente, possiamo scrivere all'Ombudsman, presso il Conciliatore Bancario, allegando, al ricorso, non solo la documentazione a sostegno delle nostre tesi, ma anche quella che dimostra l'esperimento della procedura di reclamo all'intermediario. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare, sarà il Giurì a girare il ricorso all'intermediario, così instaurando, al nostro posto, la procedura del reclamo e, alla scadenza dei rispettivi termini, sempre che non vi sia

stata risposta o che questa non ci soddisfi, possiamo espressamente richiedere, all'Ombudsman, che si pronunci sul ricorso già presentato.

La decisione, poi, verrà resa nel termine di 90 giorni dalla richiesta di intervento.

Il ricorso all'Ombudsman è completamente gratuito, salvo le spese di spedizione.

Per concludere, è bene sapere, inoltre, che le decisioni del giurì non costituiscono titolo esecutivo, non sono, cioè, equiparabili ad una sentenza, anche se sono previste sanzioni per l'intermediario che non vi adempia in caso di decisione a lui sfavorevole, e che, anche a procedimento concluso, si è sempre liberi di poter ricorrere alla magistratura ordinaria.

Che dire dell'Ombudsman,- a parte il nome impronunciabile, per noi italiani, ecco il motivo per cui in seguito è stata aggiunta la dizione giurì -, che certamente **è rapido e anche gratuito**, e con l'ultimo regolamento approvato, che prevede all'interno del collegio giudicante anche due rappresentanti delle associazioni della clientela bancaria, dovrebbe offrire quelle necessarie garanzie di imparzialità che, invece, non erano presenti con la vecchia regolamentazione in base alla quale tutti i componenti del collegio erano, in sostanza, rappresentanti del mondo bancario, e questo determinava, ovviamente, uno sbilanciamento delle decisioni in favore delle banche.

2) Passiamo ora ed esaminare **l'Arbitrato**, che, come per il giurì e l'ABF, prevede una procedura finalizzata a giudicare, cioè a stabilire chi ha torto e chi ha ragione ed in che misure. A differenza, però, del giurì, che decide solo sulla base della documentazione ricevuta, senza l'intervento delle parti, dinanzi all'arbitro, invece, si svolgono delle vere e proprie udienze con il necessario intervento delle parti medesime o dei loro avvocati.

L'arbitrato, che deve concludersi entro 240 giorni, termina con il c.d. lodo arbitrale che, omologato dal competente tribunale può divenire titolo esecutivo.

Il procedimento arbitrale può svolgersi dinanzi ad un unico arbitro o, a scelta delle parti, dinanzi ad un collegio arbitrale composto da tre persone.

A differenza dell'ABF e dell'Ombudsman, l'arbitrato ha dei costi, che sono diversi a seconda che si svolga con un unico arbitro o con un collegio arbitrale e che variano anche in relazione al valore della controversia.

Per esempio, per un arbitrato di valore tra € 50.000 ed € 100.000, sono previste spese amministrative per € 1.000, onorari per l'arbitro unico tra € 2.500 ed € 4.500 ed onorari per il collegio arbitrale tra € 6.000 ed € 12.000.

Per adire questa procedura è necessario scrivere alla camera arbitrale presso il Conciliatore Bancario, inviando l'apposita domanda contenente l'esposizione dei fatti controversi, la relativa documentazione e l'invito rivolto alla controparte a voler aderire all'arbitrato, invito che a quest'ultima sarà girato dalla camera arbitrale con un termine per l'accettazione.

L'invito, invece, non è necessario se la clausola arbitrale sia stata espressamente pattuita al momento della conclusione del contratto.

La procedura arbitrale presenta certamente dei vantaggi sia per quanto riguarda la sua durata sia, per le garanzie di difesa che offre, abbiamo visto, infatti che si svolge con la presenza delle parti, ed è da consigliare per le questioni più complesse e di un certo valore, possibilmente con l'assistenza di un avvocato.

3) Occupiamoci, infine, della **Conciliazione**, che presenta una procedura più semplice.

Per la conciliazione, infatti, non è previsto il preventivo esperimento del reclamo al proprio intermediario, anche se, a mio parere, soprattutto in caso di errori macroscopici della banca è consigliabile farlo perché potrebbe anche essere accolto.

Inoltre, il conciliatore, detto anche paciere, è una persona esperta la cui funzione non è quella di giudicare quale tra le parti ha torto o ragione, ma di guidare, invece, le stesse parti a raggiungere un accordo che sia soddisfacente per entrambe.

Anche in questo caso ne va fatta richiesta al Conciliatore Bancario il quale rivolgerà l'invito ad aderire all'intermediario e, una volta ricevuto l'assenso di questi, sarà sua cura segnalare alle controparti il nominativo del conciliatore presente nelle immediate vicinanze del luogo di residenza del richiedente o, comunque, di quello scelto di comune accordo dalle parti.

Il termine previsto per completare la procedura è di 60 giorni dalla prima riunione svoltasi tra le parti ed il conciliatore.

Se le parti, a seguito della procedura, che può richiedere una o più riunioni, raggiungono un accordo, questo viene formalizzato per iscritto ed il relativo verbale, previa omologazione del tribunale, diviene titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Anche la conciliazione non è gratuita e il suo costo varia in relazione al valore della controversia. Per esempio, per una controversia che abbia un valore fino ad € 5.000 il suo costo è di € 200, da € 5.001 ad € 10.000 il costo è di € 300 ecc.

La conciliazione, quindi, **può esser utile** per controversie di piccolo importo, o per quelle di valore più grande in cui, pur ritenendo di aver completamente ragione, si sia disposti a fare delle rinunce pur di definire subito la vertenza.

Da questa sommaria descrizione ci possiamo rendere conto di come di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ce ne siano per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutte le tasche.

Rimandiamo al prossimo contributo, invece, la descrizione di quella che attualmente è la normale risoluzione delle controversie, ossia la "classica" causa dinanzi la magistratura ordinaria.


Vi lascio, per concludere, il link del conciliatore bancario per chi vuole saperne di più:

www.conciliatorebancario.it

A presto!

Eligio Turi

Salvis iuribus, ovvero "fatti salvi tutti i diritti"



Non so quanti di voi hanno già avuto esperienza della giustizia civile, spero pochi, ma, molto probabilmente, i relativi atti giudiziari si saranno senz'altro chiusi con il brocardo latino che dà il titolo al presente contributo che conclude la nostra carrellata sui sistemi che abbiamo a disposizione per la tutela dei nostri diritti, con l'analisi del processo civile.

Il processo civile, infatti, è proprio quell'attività per cui si procede per la tutela dei diritti.

È ovvio che per una descrizione dettagliata del processo civile non basterebbe un contributo, così come non ne basterebbero cento, ma mi sforzerò di essere chiaro e sintetico al tempo stesso per rendere evidenti quelli che sono i pro e i contro nel caso in cui si decidesse di "fare causa".

E partiamo proprio da questi ultimi, cioè i contro, che sono, a mio avviso, l'eccessiva lentezza ed i notevoli costi di una causa.

Per quanto riguarda la lentezza, diciamo subito che il processo civile si svolge essenzialmente per iscritto, non ci sono, infatti, quelle belle arringhe che si vedono nei film, inoltre il codice di procedura civile, che contiene le norme che regolamentano lo svolgimento del processo, prevede che lo stesso si suddivida in più udienze dove, per ogni udienza, è prevista una determinata attività da svolgersi.

Tanto per essere pratici; l'attore, che è colui che dà avvio alla causa, deve notificare alla controparte l'atto di citazione in giudizio almeno novanta giorni prima dell'udienza che lo stesso attore ha fissato nel medesimo atto di citazione. Ma, arrivato il giorno dell'udienza dinanzi al giudice, questi non deciderà la causa, ma si dovrà limitare a controllare la regolarità del contraddittorio, ossia che siano state rispettate tutte le norme previste per attivare un processo, prima di rinviare ad altra udienza, in cui, per esempio, potranno essere ascoltati i testimoni, per la prosecuzione del giudizio.

Il problema è che noi italiani siamo particolarmente litigiosi e ci facciamo causa per un nonnulla, questo ingolfa gli uffici giudiziari con un'infinità di cause con la conseguenza che tra un'udienza e l'altra di uno stesso giudizio non trascorrono meno di sei - otto mesi, a volte anche un anno.

Se si considera che per un processo occorrono non meno di 4-5 udienze, è facile fare i conti.

E abbiamo parlato solo del primo grado di giudizio che, come si sa, non è definitivo, in quanto la relativa sentenza può essere appellata. Ma non finisce qui, poiché contro la sentenza che definisce l'appello si può ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione che può anche cassare con rinvio, nel senso che rispedisce quella stessa sentenza ad altra sezione della Corte di Appello affinché adegui la sentenza impugnata ai principi espressi da essa Corte di Cassazione.

È chiaro che tutto questo iter per quelle che sono le disastrose condizioni in cui opera la giustizia nel nostro paese, può sembrare inutile e farraginoso, ma in realtà risponde a dei fondamentali e imprescindibili principi di democrazia e di civiltà giuridica e, sotto questo punto di vista, la nostra legislazione non ha nulla da invidiare a nessuno.

Per quanto riguarda i costi, va detto che sono elevati, ma non tanto in assoluto, quanto in relazione a quella che può essere la durata di un processo. Si sente spesso dire, infatti, che una giustizia lenta è una negazione della giustizia stessa.

Ma, per venire al dunque, come si determina il costo di una causa ?

Innanzitutto dal suo valore.

E' ovvio che se viene richiesto, ad esempio, un risarcimento di € 5.000,00 il costo della relativa causa sarà di gran lunga inferiore che se ne venissero chiesti 100.000,00.

Ma, entriamo subito nel dettaglio partendo da quelle che sono le c.d. "spese vive", ossia marche da bollo, oggi apposte sotto forma di contributo unificato (cambia la forma ma non la sostanza), di cui di seguito vi riporto l'importo da versare preceduto dal relativo scaglione di riferimento : cause di valore fino a € 1.100,00 € 30,00; da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 € 70,00; da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 € 170,00; da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 € 340,00; da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 € 500,00; da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 € 800,00; da € 520.000,00 e oltre € 1.110,00; vanno poi aggiunti 10 euro per ogni notifica che deve essere effettuata.

Anche per la determinazione della parcella dell'avvocato bisogna far riferimento al valore della causa, per selezionare gli importi del relativo scaglione previsti dal tariffario forense.

Due sono, però, le voci principali che compongono una parcella legale, quella relativa ai diritti e quella degli onorari.

I diritti riguardano l'attività dell'avvocato in qualità di procuratore della parte, attività che, in un certo senso, prescinde dalla sua competenza tecnica.

Cerco di spiegarmi meglio proprio riportando alcune voci di diritti, come quella relativa al versamento del contributo unificato, o alla partecipazione ad ogni udienza o per la consultazione con il cliente. Per ognuna di queste attività, previste dal tariffario, è previsto il pagamento di un determinato compenso che varia al variare del valore della causa.

Ad esempio per la partecipazione ad ogni udienza per una causa di valore compreso tra € 51.000,01 ed € 103.300,00, all'avvocato spettano 52 euro, quindi bisogna moltiplicare questo importo per tutte le udienze a cui l'avvocato partecipa. Ma, è previsto il pagamento di un diritto anche per le deduzioni a verbale fatte in udienza ed un altro per l'esame della deduzioni fatte a verbale dall'avvocato della controparte, e così via per ogni singola attività compiuta (il tariffario ne prevede circa ottanta).

Oltre ai diritti, come abbiamo già detto, ci sono gli onorari che spettano all'avvocato in quanto giurista o "tecnico della legge".

In parole povere, i diritti vengono riconosciuti per il fatto stesso di compiere un'attività, come ad esempio la redazione di un atto, l'onorario, invece, per il contenuto dell'atto, ossia proprio per ciò che in concreto viene scritto in difesa del cliente.

Tra diritti ed onorari vi è una differenza fondamentale, i diritti sono a tariffa fissa, gli onorari, invece, variano da un minimo e un massimo.

Ad esempio, alla voce "studio della controversia" relativa ad una causa del valore che stiamo esaminando, corrisponde un onorario che va da un minimo di € 420 ad un massimo di € 1.255; l'assistenza a ciascuna udienza, sempre per lo stesso scaglione, va da un minimo di € 85 a un massimo di € 245, e così via.

Normalmente per la quantificazione degli onorari vengono applicati i valori medi tra i minimi e i massimi, salvo il caso in cui si tratti di causa particolarmente complessa.

Questa parcellizzazione dell'attività giudiziale, con i relativi compensi, comporta l'impossibilità di fornire al cliente un preventivo preciso di quelli che potranno essere i costi legali da sostenere per un'eventuale causa.

L'avvocato, infatti, non può sapere a priori, ad esempio, se la controparte per provare le proprie tesi chiamerà un testimone, o cinque o dieci e, in questi ultimi casi, poiché in genere per ogni udienza non vengono ascoltati più di due, o al massimo tre testimoni, saranno necessarie più udienze con relativo e proporzionale aumento dei costi, soprattutto nelle cause di valore più elevato.

Ciò non toglie, però, che per quanto non sia possibile fare dei preventivi precisi, ciò che più conta, a mio avviso, è rendere consapevole il cliente di questi meccanismi. E sulla consapevolezza, permettetemi di dare un caloroso benvenuto al nuovo collega Claudio Barberi, il quale nel suo contributo introduttivo ha rimarcato l'importanza di questa parola.

Per quanto riguarda, infine, i pro di un giudizio dinanzi al tribunale, abbiamo innanzitutto la garanzia di un processo giusto ed equo.

Lo sforzo della nostra normativa, infatti, è quello di consentire a tutte le parti in causa di esercitare il proprio diritto di difesa nel miglior modo possibile. E i tre gradi di giudizio che abbiamo visto prima, hanno proprio questa funzione.

Sempre per quanto riguarda i pro, c'è anche da dire che le sentenze emesse dal tribunale sono immediatamente esecutive, nel senso che si può obbligare la parte soccombente ad adempiere coattivamente a quanto da esse disposto.

Con rammarico, però, devo ammettere che questi notevoli vantaggi, soprattutto quelli relativi alle garanzie processuali, non vanno a compensare l'eccessiva durata di una causa.

Concludo, quindi, con alcune indicazioni.

Per controversie che non abbiano un eccessivo valore ci si può rivolgere all'Ombudsman o all'Arbitro Bancario Finanziario, per quelle che sono le materie di loro rispettiva competenza.

Preferire, invece, un collegio arbitrale, o il tribunale, per cause di importi elevati o comunque di particolare complessità.

Infine un consiglio operativo.

Ove possibile evitate di operare, nella vostra attività di trader, con broker stranieri, a meno che non abbiano una sede stabile in Italia. I problemi, infatti, sono sempre dietro l'angolo, e a quel punto diventerebbe molto più difficile, e quindi molto più costoso, risolvere quei problemi se in nostro broker è all'estero.

L'iscrizione alla Consob, infatti, che permette al broker di operare in Italia, in realtà non garantisce molto (o quasi niente o niente).

Vi lascio, come al solito, con un link per chi volesse saperne di più:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/AreaCittadino/Calcolotariffe.html>

Eligio Turi

Per informazioni, commenti o curiosità scrivete a: te@francescocaranti.net